



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA
PREVIDENZA INTEGRATIVA

DETERMINAZIONE

Numero **874**

Di data **13.06.2014**

Oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CONCERNENTE LA
REGOLAZIONE DELL'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI
DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA
INTEGRATIVA DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI
ASSISTENZA SOCIALE AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSO DEI
CITTADINI ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE
DALL'AGENZIA**

IL DIRIGENTE

Vista legge 30 marzo 2001, n. 152, recente "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale", ed, in particolare le seguenti norme:

- articolo 7, comma 1, ai sensi del quale gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale;
- articolo 8, comma 3, ai sensi del quale i patronati, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possano presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- articolo 10, comma 2, ai sensi del quale gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, anche mediante stipulazione di convenzioni con le pubbliche amministrazioni, attività finalizzate all'espletamento di pratiche in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni ed informazione sulla legislazione fiscale;
- articolo 18 il quale prevede che le attività relative ai contributi derivanti da convenzioni stipulate con le Istituzioni Pubbliche e Private non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali;

visto l'articolo 34 della Legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 che individua nell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa la struttura organizzativa che, fra l'altro, gestisce per conto della Provincia:

- a) gli interventi previsti dalle leggi regionali in materia di previdenza integrativa e pacchetto famiglia e non attribuiti da specifiche disposizioni ad altre strutture provinciali;
- b) le provvidenze a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti, dei mutilati e degli invalidi civili previste dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7;
- c) gli interventi di sostegno economico previsti dall'articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e gli interventi previsti nell'ambito del fondo di cui all'articolo 7 (Istituzione del fondo per la famiglia) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, attribuiti con deliberazione della Giunta provinciale;
- d) l'assegno di cura previsto dall'articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15;
- e) il Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato, previsto dalla legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13;
- f) l'erogazione degli indennizzi spettanti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, previsti dalla Legge 210/1992;

considerato che nella gestione delle anzidette prestazioni l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa opera quotidianamente in contatto con gli Istituti di Patronato, in forza dei poteri di rappresentanza ad essi delegati dai cittadini che sono in rapporto con l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, per l'ottenimento delle prestazioni da questa erogate;

considerato che l'Agenzia ha intrapreso uno sviluppo dei propri sistemi informativi che prevede, fra l'altro, la costituzione di una piattaforma unica informatizzata per la raccolta delle domande, incluse quelle per l'accesso alle prestazioni economiche a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché l'utilizzo della cosiddetta "firma grafo metrica" per la digitalizzazione e dematerializzazione di tutta la documentazione amministrativa;

ritenuto opportuno stipulare con gli istituti di patronato e assistenza sociale operanti in Trentino una convenzione per la regolazione dell'utilizzo dei sistemi informativi dell'Agenzia da parte degli stessi Istituti al fine di favorire l'accesso dei cittadini alle prestazioni economiche erogate dall'Agenzia;

visto il testo della proposta di convenzione allegato a questo provvedimento, quale parte integrale e sostanziale;

ritenuto che la predetta convenzione sostituisca gli Accordi di collaborazione per lo scambio di informazioni in via telematica tra l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa e gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, in esecuzione del "Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3", emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg, in quanto l'ambito di applicazione della convenzione include quello degli Accordi;

visto l'articolo 35, comma 5, lett. d) della legge provinciale n. 23/1993 ai sensi del quale al dirigente spetta l'attribuzione di disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento dell'Agenzia,

d e t e r m i n a

- 1) di approvare il testo della proposta di convenzione, concernente “la regolazione dell'utilizzo dei sistemi informativi dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale al fine di favorire l'accesso dei cittadini alle prestazioni economiche erogate dall'Agenzia”, nel testo allegato a questo provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il dirigente dell'Agenzia alla stipula della convenzione di cui al precedente punto1);
- 3) di autorizzare i patronati che sono già accreditati per operare sul sistema informativo ICEF, ad utilizzare il dispositivo per la firma grafometrica, nelle more della sottoscrizione della convenzione e secondo le modalità previste dalla convenzione stessa, fino al 31.12.2014;
- 4) di dare atto che con la stipula della convenzione di cui al punto 1) gli Accordi di collaborazione di cui in premessa sono sostituiti dalla convenzione medesima;
- 5) di dare che atto che dalla stipula della convenzione di cui al punto 1) non deriva alcun onere finanziario per l'Agenzia, ulteriore rispetto a quanto spettante ai patronati a titolo di contributo regionale di cui alla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15;
- 6) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso o dalla sua piena conoscenza se anteriore.

DATI CONTABILI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Trento, 13.06.2014

IL DIRIGENTE

- F.to dott. Gianfranco Zoppi -

CONVENZIONE

Concernente la regolazione dell'utilizzo dei sistemi informativi dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale al fine di favorire l'accesso dei cittadini alle prestazioni economiche erogate dall'Agenzia.

L'anno xxxx, il giorno xx del mese di xxxxxx in Trento, tra l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa della Provincia Autonoma di Trento (di seguito Agenzia), nella persona del Dirigente dott. Gianfranco Zoppi, nato a Trento (TN) il 15.06.1964 e XXXXXXXX (di seguito Patronato), nella persona del Responsabile xxxxxx, dott. xxxxxx, delegato dal Legale Rappresentante dell'Istituto, nato a xxxxx il xx.xx.19xx e, si conviene quanto segue.

Premesso che:

- l'articolo 7, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, prevede che i patronati svolgano attività di consulenza, di assistenza e di tutela a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati e dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato per il conseguimento, tra l'altro, delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, di carattere previdenziale e socio-assistenziale, erogate da amministrazioni ed enti pubblici;
- la medesima Legge n. 152/2001 prevede, all'articolo 8, comma 3, che i patronati, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possano presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni;
- i patronati, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 152/2001, possono svolgere, anche mediante stipulazione di convenzioni con le pubbliche amministrazioni, attività finalizzate all'espletamento di pratiche in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni ed informazione sulla

legislazione fiscale;

- ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 152/2001, le attività relative ai contributi derivanti da convenzioni stipulate con le Istituzioni Pubbliche e Private non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali;

- l'art. 34 della Legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 individua nell'Agenzia la struttura organizzativa che, fra l'altro, gestisce per conto della Provincia:

a) gli interventi previsti dalle leggi regionali in materia di previdenza integrativa e pacchetto famiglia e non attribuiti da specifiche disposizioni ad altre strutture provinciali;

b) le provvidenze a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti, dei mutilati e degli invalidi civili previste dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7;

c) gli interventi di sostegno economico previsti dall'articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e gli interventi previsti nell'ambito del fondo di cui all'articolo 7 (Istituzione del fondo per la famiglia) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, attribuiti con deliberazione della Giunta provinciale;

d) l'assegno di cura previsto dall'articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15;

e) Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato, previsto dalla legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13;

f) erogazione degli indennizzi spettanti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, previsti dalla Legge

210/1992.

- considerato che nella gestione delle anzidette prestazioni l'Agenzia opera quotidianamente in contatto con gli Istituti di Patronato, in forza dei poteri di rappresentanza ad essi delegati dai cittadini che sono in rapporto con l'Agenzia per l'ottenimento delle prestazioni da questa erogate;
- considerato che l'Agenzia ha intrapreso uno sviluppo dei propri sistemi informativi che prevede, fra l'altro, la costituzione di una piattaforma unica informatizzata per la raccolta delle domande, incluse quelle per l'accesso alle prestazioni economiche a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché l'utilizzo della cosiddetta "firma grafo metrica" per la digitalizzazione e dematerializzazione di tutta la documentazione amministrativa;
- tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante della presente convenzione, si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 - Finalità e oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha la finalità di agevolare i cittadini, rendendo più facili e più efficienti le procedure per la presentazione delle istanze per l'accesso alle prestazioni economiche erogate dall'Agenzia.

Essa ha ad oggetto:

- a) la messa a disposizione del Patronato, da parte dell'Agenzia, di una o più funzionalità del sistema informativo dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
- b) lo svolgimento, da parte del Patronato, di attività di raccolta delle domande e di altra documentazione inerenti le prestazioni economiche erogate dall'Agenzia;
- c) lo svolgimento, da parte del Patronato, di attività accessorie a quelle individuate alla lettera b), come specificato negli articoli seguenti.

2. L'attivazione di ulteriori funzioni, che risultassero possibili e utili

per migliorare l'accesso dei cittadini alle prestazioni erogate dall'Agenzia e i rapporti di collaborazione tra l'Agenzia e il Patronato, potrà essere autorizzata, nel rispetto delle condizioni generali del presente accordo, mediante scambio di lettere d'impegno fra l'Agenzia e il Patronato.

Art. 2 - Impegni del Patronato

1. Il Patronato si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a) inserimento, con l'utilizzo di una o più funzionalità del sistema informativo appositamente fornite dall'Agenzia, delle informazioni necessarie per la compilazione delle domande e della documentazione inerenti le prestazioni erogate dall'Agenzia;
- b) nell'ambito delle procedure di raccolta delle domande e della documentazione in forma interamente digitalizzata, al riconoscimento sotto la propria responsabilità dell'identità del sottoscrittore dei suddetti documenti. A tale riguardo si impegna a conservare copia del documento di identità del sottoscrittore unitamente al mandato di assistenza rilasciato nell'ambito di una richiesta di accesso alle prestazioni erogate dall'Agenzia;
- c) informazione agli interessati relative agli eventuali controlli da parte dell'Agenzia volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nell'ambito delle attività di cui alla lettera a);
- d) consegna all'utente, su sua richiesta, della seguente documentazione:
 - copia cartacea delle domande e della documentazione inserite nel sistema informativo dell'Agenzia;
 - copia della certificazione estratta dal sistema informativo dell'Agenzia attestante le somme erogate dall'Agenzia;
- e) trasmissione periodica, a cadenza almeno quindicinale, all'Agenzia della documentazione cartacea relativa agli adempimenti di cui alla lettera a) ed eventuali relativi allegati, fino alla completa digitalizzazione delle

procedure;

- f) comunicazione all'Agenzia del responsabile della gestione delle attività, della ubicazione delle sedi nelle quali viene svolta l'attività e dei nominativi del personale abilitato all'utilizzo delle procedure informatizzate.

Art. 3 - Impegni dell'Agenzia

1. L'Agenzia si impegna a fornire al Patronato l'accesso ad una o più funzionalità del sistema informativo necessarie per lo svolgimento delle attività descritte all'articolo 2.
2. Il PATRONATO potrà avere accesso alle informazioni anagrafiche di tutte le persone presenti nella base dati dell'APAPI. Per quanto concerne invece le informazioni relative alle domande di adesione e di concessione l'accesso è limitato esclusivamente alle informazioni e ai dati concernenti le persone assistite dal PATRONATO che saranno necessari, pertinenti e non eccedenti ai limiti del mandato di assistenza conferito dai propri assistiti
3. L'Agenzia si impegna a rendere non accessibili agli altri patronati le informazioni sullo stato dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze di accesso alle prestazioni erogate dall'Agenzia per le quali il Patronato ha ricevuto da parte dei richiedenti specifico mandato di assistenza, ad eccezione delle informazioni previste dall'articolo 2, lettera d), secondo alinea;
4. L'Agenzia s'impegna ad organizzare corsi di formazione del personale del Patronato coinvolto nelle attività descritte all'articolo 2.

Art. 4 -Privacy

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in attuazione della presente Convenzione il Responsabile territoriale del Patronato assume, a seguito di nomina con specifico

provvedimento da parte del Dirigente dell'Agenzia, il ruolo di responsabile del trattamento dei dati. Il Responsabile Territoriale del Patronato, in qualità di responsabile del trattamento, attesta e garantisce che le modalità di gestione del trattamento stesso e le misure di sicurezza adottate sono conformi al disciplinare tecnico del Testo Unico sulla Privacy.

2. Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia Autonoma di Trento; con il provvedimento di cui al comma 1 saranno impartite al responsabile del trattamento del Patronato ulteriori istruzioni e precisazioni in materia.

Art. 5 - Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha decorrenza dal giorno dell'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 4 e scadenza il 31 dicembre 2023; la stessa si intende rinnovata per ulteriori nove anni qualora non intervenga disdetta di una parte contraente, da inviarsi all'altra, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima della scadenza.

Art. 6 - Risoluzione e recesso dalla convenzione

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, qualora l'espletamento del servizio non corrisponda alle condizioni stabilite nella Convenzione medesima, il servizio sia svolto in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità o negligenze in genere ed in caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Art. 7 - Compenso

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di

finanziamento dei patronati e degli istituti di assistenza sociale, le parti convengono che per le attività previste da questa convenzione non è previsto alcun compenso ai Patronati da parte dell'Agenzia.

Art. 8 - Regime fiscale

1. Il presente atto verrà registrato in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. La presente convenzione sostituisce gli Accordi per lo scambio di informazioni in via telematica tra l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa e gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, in esecuzione del "Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3", emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.
3. Sarà cura del Patronato trasmettere al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento la presente convenzione nei tempi previsti dall'art. 4 del D.M. 14 dicembre 2009; nel caso ne derivassero effetti sul contenuto o sulla validità della convenzione, l'Agenzia non potrà rivalersi nei confronti del Patronato al fine di ottenere risarcimenti danno o indennizzi comunque denominati a causa della limitazione o della cessazione dell'attività prevista dalla convenzione.

Redatto in duplice copia.

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

Per il Patronato

Per l'Agenzia provinciale per
l'assistenza e la previdenza integrativa

IL DIRIGENTE

- dott. Gianfranco Zoppi -